

**Giustizia Amministrativa**

Consiglio di Stato  
Tribunali Amministrativi Regionali

**(<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)**

**Indietro**

Pubblicato il 06/12/2018

N. 11840/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 12424/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 12424 del 2018, proposto da

Federazione Nazionale delle Arti in Strada - **FNAS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Italo Cassa e Mariarita Misuraca, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Federico Tedeschini e Martino Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;

*contro*

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

Roma Capitale - Municipio Roma I Centro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

Antonio Pietrangeli, Dina Nascetti, in proprio e quale legale rappresentante del Comitato "Vivere Trastevere", Filippo Massimo Lancellotti, in proprio e quale legale

rappresentante dell'Associazione "Roma è la Mia Città", Davide Deriu, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione "Piazza Navona e dintorni", Roberto Tomassi, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione "Residenti Campo Marzio", Sabrina Rossi, in proprio e quale legale rappresentante della Società Luvien S.r.l., e Tullio Pelosi, in proprio e quale legale rappresentante della Società GT Alfa S.r.l., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Nikolaus Walter Maria Suck e, quanto alla Società GT Alfa S.r.l., anche dall'Avvocato Marta Mengozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei suddetti Avvocati in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione n. 32, prot. CA/147993 dell'1.8.2018, verbale n. 28 della seduta dell'1.8.2018 del Consiglio del Municipio Roma I Centro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'intervento *ad opponendum* indicato in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che, con il ricorso all'esame del Collegio la Federazione Nazionale delle Arti di Strada – **FNAS**- e due persone fisiche, che si dichiarano artisti di strada, impugnano la deliberazione n. 32 dell'1.8.2018 del I Municipio di Roma Capitale, con cui, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento degli Artisti di Strada, sono stati individuati i luoghi preclusi alle esibizioni di tali artisti, con diffusioni sonore e rumori;

Considerato che Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione processuale in capo a tutti i ricorrenti;

Ritenuto che sussista la legittimazione in capo alla **FNAS**, atteso che, secondo quanto dichiarato nell'art. 3 dello Statuto, tale Associazione "*rappresenta, tutela e supporta tutte le forme in cui possono essere esercitate o promosse l'arte di strada e lo spettacolo di strada*", perciò anche nel territorio del Municipio I Centro, non essendo circoscritto il suo ambito territoriale di azione;

Ritenuto che sussista la legittimazione processuale anche in capo ai due ricorrenti persone fisiche, dal momento che, come dichiarato a verbale dal loro difensore nella camera di consiglio, gli stessi sono iscritti o hanno comunque chiesto di essere iscritti nell'apposito registro degli artisti di strada, istituito e detenuto da Roma Capitale, segnatamente il ricorrente Cassa quale burattinaio, cantastorie e clown e la ricorrente Misuraca quale cantante, e che sussista altresì l'interesse a ricorrente, in considerazione del tipo di arte da questi esercitata, interdetta nelle aree individuate nel provvedimento impugnato, in quanto rumorose;

Considerato:

che sono intervenuti *ad opponendum* alcuni residenti nel centro storico di Roma, anche in rappresentanza di associazioni di residenti, e due Società che gestiscono altrettanti alberghi sempre nel centro storico;

che gli interventori hanno eccepito l'ammisibilità del ricorso, per mancata notifica ad alcun controinteressato, tali essendo quanti hanno presentato gli esposti che hanno anche determinato l'Amministrazione all'adozione della delibera impugnata;

Ritenuto che nella specie non vi fosse l'onere di notifica ad alcun controinteressato,

attesa la mancata precisa loro individuazione nel provvedimento impugnato, tenuto conto che invece, ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.a., si prescrive la notifica solo al controinteressato *“che sia individuato nell'atto stesso”*;

Considerato che gli interventori eccepiscono altresì l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'improcedibilità del ricorso, per mancata impugnazione contestuale di provvedimenti presupposti;

Ritenuto che il ricorso sia invece ammissibile e tempestivo, essendo rivolto contro la delibera del Municipio Roma I Centro, fatte salve le precisazioni di seguito esplicitate al riguardo;

Ritenuto che, tuttavia, il ricorso sia infondato e debba essere, perciò, rigettato;

Rilevato che con la delibera impugnata sono stati individuati i luoghi preclusi alle esibizioni di tali artisti, con diffusioni sonore e rumori: Piazza di Santa Maria in Trastevere, Piazza di Sant'Egidio, Piazza della Rotonda, Via dei Pastini, Via delle Muratte, Via del Corso (Tratto compreso tra Largo dei Lombardi e San Carlo e quello tra Via di Gesù e Maria e Via di San Giacomo), area Piazza della Madonna dei Monti ivi compresi i tratti facenti parte della stessa area pedonale (via degli Zingari e via dell'Angeletto) e Via della Pace;

Ritenuto di dover brevemente richiamare le disposizioni qui più rilevanti del Regolamento comunale in materia:

l'art. 2 prevede, per quanto qui di interesse, il divieto, in tutto il territorio comunale, di effettuare spettacoli con emissioni sonore, nella seguente tipologia di luoghi: *“a ridosso di luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro i 10 m. dal sagrato; a ridosso di scuole in corso di attività e ospedali; a ridosso di beni artistici e culturali; nei vicoli e nelle vie aventi larghezza inferiore a metri 5; in caso di presenza accertata di persona in articulo mortis”*; in schede allegate al Regolamento suddetto sono individuati, per ciascuno dei luoghi del centro storico preso in considerazione (diverso da quelli inibiti col provvedimento gravato col ricorso in esame), le postazioni nelle quali gli artisti di strada possono esibirsi;

l'art. 3 facoltizza i singoli Municipi ad *“individuare spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'Arte di Strada”*, ulteriori rispetto a quelli già previsti in Regolamento, sopra richiamati;

Considerato:

che gli odierni ricorrenti hanno prestato acquiescenza rispetto al Regolamento comunale in materia;

che in questa sede essi non possono confutare le prescrizioni e le altre previsioni ivi contenute e che, quindi, l'esame del Collegio deve essere circoscritto alle censure riferite alle limitazioni introdotte con la delibera adottata dal Consiglio del I Municipio di Roma Capitale;

che tale delibera è stata emessa in virtù della facoltà concessa con il menzionato art. 3 del Regolamento comunale;

che in ricorso si assume che detto provvedimento, combinato con le restrizioni discendenti dal Regolamento capitolino in materia, renderebbe pressoché impossibile l'esercizio dell'arte di strada all'interno del centro storico, con conseguente violazione degli artt. 9 e 33 Cost.;

che il provvedimento gravato dà contezza di un'accurata istruttoria svolta dall'Amministrazione;

che, in particolare, viene ivi richiamata la nota prot. VA/2018/98478/RMADA del 7 luglio 2018 del Dirigente dell'UO I Gruppo Centro ex Trevi, sezione Segreteria, reparto Affari Generali della Polizia Roma Capitale, nella quale si fanno rilevare i *“numerosi esposti per eccessiva presenza, impedimento ed intralcio alla circolazione pedonale, e rumorosità che coinvolgono anche profili di sicurezza pubblica”*, concludendo con la proposta di inibire l'esibizione degli artisti di strada nei luoghi ivi specificati;

che essi sono qualificati *“luoghi di primaria importanza storico monumentale e artistica che subiscono forte impatto delle emissioni sonore dell'arte di strada e ... luoghi abitati la cui vivibilità è negativamente influenzata dalle emissioni sonore dell'Arte di Strada, portando i residenti a rivolgersi frequentemente alle forze dell'ordine”*;

che deve in primo luogo precisarsi che le limitazioni concernono solo le esibizioni con emissioni sonore, mentre nei medesimi luoghi sono ammesse quelle non rumorose;

che, diversamente da quanto asserito in ricorso, in ogni caso, come rappresentato *per tabulas* dalla difesa comunale, all'interno del centro storico rimangono diversi luoghi, il cui impiego non è stato impedito dalla delibera oggetto del ricorso in esame;

che quindi il Municipio I, nell'esercizio del potere discrezionale e della facoltà accordatagli dall'art. 3 del Regolamento, ha ritenuto di porre i divieti in alcuni luoghi ben individuati, proprio per dare seguito agli esposti, senza, tuttavia, impedire del tutto l'espressione dell'arte di strada nel proprio ambito territoriale;

che risulta anche rispettato il principio di proporzionalità, proprio perché è stata consentita l'espressione degli artisti di strada in diversi altri luoghi, seppure con i limiti stabiliti *ex ante* nel Regolamento comunale per l'intero territorio comunale (il che qui comunque non rileva);

che infine non si ravvisa la dedotta contraddittorietà rispetto al bando del 16 ottobre 2018, denominato "call per artisti di strada";

che in proposito occorre in primo luogo rammentare che per la festa della Befana – periodo 1° dicembre 2018- 6 gennaio 2019 - sono stati ammessi solo gli spettacoli senza emissioni sonore o con emissioni sonore minime e che inoltre bisogna tenere conto che in questo caso si fa riferimento ad un circoscritto evento, della durata di poco più di un mese, che non può essere messo a confronto con una situazione stabile, valevole per l'intero anno;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere respinto;

che, in ragione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo respinge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Rita Tricarico**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**

[Valuta questo sito](#)

**Giustizia Amministrativa**  
Segretariato Generale

---

### **Uffici relazioni con il pubblico**

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

---

### **Amministrazione trasparente**

[Accedi](#)

---

### **Carta dei Servizi**

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

---

### **Seguici su:**

[YouTube](#)

---

### **Contatti**

[Consiglio di Stato](#)



[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)